



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 54289-2014/SE

Modena, 13.11.2014

**AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

**AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI  
LORO SEDI**

**AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI  
LORO SEDI**

**AI SIGG. PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI  
E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI  
LORO SEDI**

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 (G. U. n. 46 del 25 febbraio 2014). Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale dal 1° gennaio 2015. Circolare esplicativa.

Come è noto, l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito, tra l'altro, che le comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e documenti - previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 - vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); il comma 2 del medesimo articolo 6 ha rinviato ad uno o più decreti ministeriali la disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione di tali prescrizioni.

Al fine di individuare le soluzioni tecniche più opportune in materia e valutarne immediatamente l'impatto sull'organizzazione dei competenti uffici elettorali comunali, il Ministero dell'Interno, con protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2012 con la Prefettura di Firenze, il comune capoluogo e gli altri quattordici comuni della Sottocommissione elettorale circondariale di Firenze, ha avviato la sperimentazione di un nuovo modello telematico di trasmissione di informazioni utili ai fini elettorali.

La proposta operativa che ne è scaturita è stata ovviamente circoscritta alla sperimentazione della prescritta trasmissione di atti e documenti in via telematica "tra comuni" come previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 5/2012; si è testato, pertanto, un nuovo modello 3d, configurato in un file .xml,



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

predisposto per sostituire sia il precedente modello cartaceo, sia il fascicolo personale dell'elettore, che è stato sinora, come è noto, inviato in forma cartacea al comune di immigrazione in caso di trasferimento di residenza dell'elettore stesso.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha quindi emanato il decreto del 12 febbraio 2014. Tale provvedimento, per la parte relativa alla materia elettorale, sostanzialmente **impone l'obbligo a tutti i comuni dal 1° gennaio 2015**, dopo la cancellazione dalle proprie liste elettorali, **di trasmettere telematicamente** ai comuni di immigrazione degli elettori cancellati **il nuovo modello 3d in formato .xml** allegato al decreto stesso, **senza più inviare per posta né il tradizionale modello 3-D/a, né il 3-D/b di ricevuta, né il fascicolo personale dell'elettore.**

Pertanto, sin dalla prossima revisione dinamica ordinaria di gennaio 2015 e, poi, nelle successive revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie, si ribadisce la necessità di evitare la trasmissione per corrispondenza di documentazione cartacea al comune di immigrazione; in sua sostituzione, si deve inviare telematicamente il suddetto modello 3d con tracciato .xml, debitamente compilato per ogni singolo elettore trasferito.

Tale tracciato, pubblicato con il decreto del 12 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale citata in oggetto, deve essere utilizzato seguendo le regole tecniche descritte all'interno del **file .xsd** riportato in allegato alla presente circolare.

Nel tracciato .xml, tra gli altri, vi sono numerosi campi obbligatori che vanno riempiti con la massima attenzione: il cognome (di nascita, senza dover aggiungere quello del coniuge), il nome, il codice fiscale e se tale codice è stato validato, il possesso dell'elettorato attivo, il sesso, l'anno di nascita, i dati del comune di nascita per i nati in Italia o quelli dello Stato di nascita per i nati all'estero, i dati dell'atto di nascita, lo stato civile (con due soli campi: stato libero o coniugato/a), la data di cancellazione dalle liste elettorali da parte del comune di emigrazione, il numero della tessera elettorale e se tale tessera sia stata o meno consegnata all'elettore, il codice Istat del comune di emigrazione (cioè il mittente del 3d) e il codice Istat del comune "destinatario" (cioè quello di immigrazione, che riceve il 3d) nonché la data del documento (ove tecnicamente possibile, quella della firma del documento stesso).

Come è noto, in alcuni limitati casi, non risultano conosciuti i dati dell'atto di nascita di cittadini aventi diritto al voto; pertanto, ove non dovessero essere riempiti, in tutto o in parte, i campi relativi all'atto di nascita, si dovrà comunque procedere

*N*



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

all'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali, nelle more dell'acquisizione, ove possibile, delle informazioni richieste.

Per l'invio del modello, l'articolo 1, comma 2, del decreto prevede l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa. Ed invero, in attesa di poter utilizzare, nelle trasmissioni telematiche tra comuni, la cooperazione applicativa di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale come modificato dalla legge n. 114/14, si dispone che la trasmissione del modello 3d avvenga **tramite posta elettronica certificata istituzionale**, che garantisce piena validità legale, certezza della destinazione e tracciabilità della casella mittente. A tal fine, si dovranno utilizzare, ai sensi dell'art. 57-bis del Codice dell'amministrazione digitale, le pec pubblicate sull'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (su [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it) > Avanzata per categoria> Tipologie Enti: "Pubbliche Amministrazioni"; Categorie Enti: "Comuni e loro Consorzi e Associazioni" ed inserendo la denominazione completa del comune del quale si ricerca la pec).

Ciascuna amministrazione comunale, tra l'altro, dovrà monitorare attentamente il proprio (o i propri) indirizzo/i di pec istituzionale riportato/i nel suddetto indice, adottando ogni idonea misura organizzativa anche d'intesa con l'ufficio elettorale comunale; ciò, in particolar modo, in occasione delle revisioni straordinarie delle liste elettorali, con i necessari adempimenti da svolgere entro termini ravvicinati.

L'invio per posta elettronica certificata, garantendo al mittente l'avvenuto recapito alla pec destinataria, genera la spedizione di una ricevuta di consegna; quest'ultima ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, quindi, svolge funzione in parte analoga al tradizionale modello cartaceo 3-D/b, ormai superato.

Resta inteso, comunque, che eventuali problematiche tecniche od organizzative in sede di revisione delle liste non possono incidere sul diritto al voto degli elettori, i quali, ove tali problematiche ne comportino la mancata tempestiva iscrizione nelle liste, dovranno essere **ammessi al voto nel comune di immigrazione tramite attestazione del sindaco ai sensi dell'art. 32-bis del d. P. R. n. 223/67.**

Ciò premesso, si rappresenta che, al fine di rendere facilmente leggibili le informazioni, consentendo anche un'agevole elaborazione del software di acquisizione, **risulta necessario utilizzare un solo file .xml per ogni elettore.**

N



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Ciascun file .xml, inoltre, va sottoscritto, con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dal sindaco, o "per il sindaco" dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale; si esprime l'avviso che quest'ultimo non necessita di un incarico espresso da parte del sindaco a firmare tale modello, in quanto il relativo potere di firma può considerarsi ricompreso nelle funzioni a lui conferite. In caso di assenza o impedimento anche del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, potrà firmare chi ne esercita legittimamente le funzioni in sua assenza o impedimento.

Ove, per ragioni tecniche, risulti non agevole procedere alla firma digitale o elettronica qualificata di ciascun file .xml, deve, in alternativa, indicarsi - all'interno del testo del messaggio di posta elettronica certificata al quale vengono allegati i files .xml - la carica/qualifica di chi è il responsabile degli atti, indicandone il nominativo completo (ad esempio: SINDACO Nome e Cognome; oppure PER IL SINDACO: IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE Nome, Cognome e qualifica). Al fine di agevolare il compito del comune di immigrazione, la posta elettronica certificata deve riportare un'espressione convenzionale che ne consenta la pronta riconoscibilità nell'ampio flusso documentale dell'Ente locale, per essere poi smistata con la dovuta urgenza all'Ufficio elettorale competente; si stabilisce, quindi, per la necessaria omogeneità nell'intero territorio nazionale, l'utilizzo testuale della seguente dizione all'interno dell' "OGGETTO" della pec: **"Revisione dinamica elettorale invio 3d elettronico"**.

Nel testo del messaggio di pec, per chiarezza, va indicato il numero complessivo di elettori cui si riferisce l'invio telematico; si suggerisce, per uniformità, il seguente, breve testo del messaggio stesso: "Si trasmette/ono il/i modello/i 3d elettronico/i in formato .xml relativo/i a n.....elettori cancellati da questo comune per trasferimento di residenza in codesto comune". Se possibile, potrebbero anche aggiungersi i nominativi dei suddetti elettori. Qualora non si sia provveduto a sottoscrivere con firma digitale o elettronica qualificata ciascuno dei files .xml allegati, si ribadisce che dovrà indicarsi, a conclusione del messaggio stesso, il nominativo e la qualifica del responsabile degli atti inviati, con le modalità soprariportate.

Ove, per ragioni tecniche, non sia possibile inserire tale messaggio all'interno della pec - ad esempio perché quest'ultima è integrata in un sistema di protocollo informatico che permette di utilizzare solo allegati - il messaggio stesso, con i medesimi contenuti suindicati, costituirà il primo allegato alla pec stessa, per poi, ovviamente, far seguire i files .xml.

Inoltre, al fine di permettere un meccanismo di facile riconoscimento ed acquisizione all'applicativo gestionale, ciascun file .xml allegato al messaggio di cui



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

sopra dovrà avere la seguente denominazione convenzionale: prima il codice Istat del comune destinatario (indicare solo le 6 cifre), poi di seguito il codice Istat del comune di emigrazione, cioè del mittente (indicare solo le 6 cifre), la data di invio (ggmmaaaa) ed, infine, il numero progressivo del file riferito alla dinamica in corso (indicare solo le cifre).

In sintesi, si ripete, tutti i comuni devono adottare quanto prima ogni misura organizzativa al fine di adempiere a quanto sopra, provvedendo quindi dal 1° gennaio prossimo ad inviare il suddetto 3d elettronico con posta elettronica certificata istituzionale, seguendo le istruzioni impartite con le presenti direttive. Nei casi in cui ciò sia materialmente impossibile (specie nei primi tempi di applicazione della riforma), si ricorda che il decreto di cui trattasi prevede, al comma 3 dell'articolo 1, che le trasmissioni in questione siano comunque valide qualora la provenienza delle stesse sia verificata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale e cioè mediante anche solo una delle modalità qui di seguito sintetizzate: firma digitale o elettronica qualificata, segnatura di protocollo informatico, possibilità di accertarne comunque la provenienza secondo il Cad e le specifiche regole tecniche, trasmissione con pec. Pertanto, se il comune riceve un modello 3d la cui provenienza è verificabile in base ad una delle modalità suddette, l'ufficiale elettorale ne deve comunque tenere conto, procedendo ai conseguenti adempimenti di legge, ai fini di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

o o o

Nei comuni informatizzati, i dati contenuti nei files .xml ricevuti potranno essere - con un apposito applicativo informatico che ogni comune provvederà urgentemente a far predisporre ed adottare anche in base all'hardware e software già a disposizione - riversati nel "data base" elettorale del comune stesso, implementandolo ed aggiornandolo, per consentire, a sua volta, l'aggiornamento e l'elaborazione delle liste elettorali generali e sezionali; lo stesso, ovvero analogo, applicativo potrà essere predisposto ed adottato anche per generare automaticamente i files .xml per gli elettori trasferitisi, da inviare ai comuni di immigrazione.

Inoltre, le medesime informazioni contenute nei files .xml verranno poi inserite nel **nuovo fascicolo personale elettronico che ogni comune dovrà formare per ciascuno degli elettori immigrati.**

Pertanto, salvo impossibilità materiale, ogni Ufficio elettorale comunale costituirà, con apposito applicativo informatico, un **Archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori**; in ognuno di tali fascicoli dovrà essere inserita digitalmente, oltre al suddetto contenuto del file .xml, l'eventuale altra documentazione concernente l'interessato e significativa per la sua posizione elettorale, previa diretta acquisizione in forma digitale o scannerizzazione (ad



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

esempio, comunicazioni provenienti dagli uffici di anagrafe o stato civile, accertamenti effettuati presso altri comuni, corrispondenza intercorsa con l'Autorità giudiziaria o l'Autorità di P.S., copia degli atti notificati, ecc...).

Si precisa che il comune di immigrazione procederà a sottoporre a procedura di scarto le tessere elettorali ritirate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. P. R. n. 299/00; analogamente, il comune di emigrazione sottoporrà a scarto le tessere elettorali eventualmente non consegnate agli elettori non più ivi residenti.

Peraltro, si tenga presente che inviando il 3d elettronico e doverosamente indicando il valore "Vero" nel campo "possesso elettorato attivo" (il modello 3d può utilizzarsi solo per gli elettori italiani, come si vedrà più ampiamente in seguito), il sindaco o il responsabile dell'ufficio elettorale del comune di emigrazione **dichiara, sulla base della documentazione in suo possesso, che l'interessato è cittadino italiano e gode del diritto al voto**; l'ufficiale elettorale del comune di immigrazione è quindi tenuto ad iscrivere l'elettore nelle liste elettorali. Tuttavia, poiché le informazioni a disposizione, di fatto, potrebbero non essere perfettamente aggiornate, il suddetto Ufficiale elettorale del comune di immigrazione potrà anche, nei tempi consentiti, verificarne la posizione penale tramite richiesta on line del certificato del casellario giudiziale e sua successiva acquisizione nel suddetto fascicolo personale elettronico dell'elettore.

Per ciò che concerne l'archiviazione e la conservazione sia dei fascicoli personali elettronici, sia delle trasmissioni dei files .xml ricevuti ed inviati nonché di tutte le eventuali, ulteriori comunicazioni telematiche tra comuni relative all'elettorato attivo e alla tenuta e revisione delle liste elettorali, non può che richiamarsi il pieno rispetto della normativa e dei provvedimenti vigenti in materia di **conservazione sostitutiva dei documenti informatici**, rimettendo le soluzioni tecnico-operative all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni comunali.

Ferme restando, viceversa, le attuali modalità di tenuta, aggiornamento e conservazione cartacea dei tradizionali fascicoli personali degli elettori che continuano a risiedere nel comune, si pone la problematica relativa alla conservazione del fascicolo cartaceo degli elettori emigrati: al riguardo, si rappresenta che, pur non prevedendosi nulla a livello normativo, è opportuno che tale fascicolo permanga per un determinato periodo di tempo nella disponibilità dell'Ufficio elettorale comunale. Considerato il venir meno della competenza giuridica del comune per gli elettori emigrati, si ritiene di applicare anche a questa fattispecie le disposizioni già dettate - per le ipotesi di cancellazione per morte o per perdita della cittadinanza - dalla circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (paragrafo n. 76), prevedendosi che i fascicoli degli elettori per cui è stato inviato il file .xml al comune di immigrazione vengano spostati dall'Archivio corrente a quello di deposito, dove verranno custoditi per un periodo di cinque anni per poi essere assoggettati a procedura di scarto.

h



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Atteso quanto sopra e considerando l'inevitabile, progressiva eliminazione nel tempo di molti fascicoli personali cartacei, si esprime l'avviso che i comuni aventi elevato livello di informatizzazione possano, ove lo ritengano opportuno e tecnicamente agevole, procedere, nei tempi consentiti, alla formazione esclusivamente elettronica dei fascicoli personali di coloro che acquisiscono per la prima volta l'elettorato attivo per il raggiungimento della maggiore età senza essere incorsi in cause ostative.

o o o

Deve chiarirsi, in ogni caso, che **il modello 3d elettronico va utilizzato esclusivamente per i cittadini italiani in possesso dell'elettorato attivo che si trasferiscono di residenza da un comune ad un altro**, ivi compresi anche gli elettori italiani residenti all'estero che si iscrivono nell'Aire di altro comune o che rientrano dall'estero in altro comune.

Viceversa, ove ad esempio si trasferisca di residenza un elettore di altro Stato dell'Unione europea che abbia fatto in precedenza domanda di votare nel comune di emigrazione per le elezioni comunali e/o per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (che ha diritto ad essere iscritto d'ufficio nella rispettiva lista aggiunta del comune di immigrazione per parità di condizioni con i cittadini italiani: art. 8 par. 3, direttiva n. 94/80/CE per le comunali e art. 9, par. 4, direttiva n. 93/109 per le europee), il comune di precedente iscrizione dovrà inviare a quello di immigrazione per pec istituzionale gli atti e documenti rilevanti contenuti nel fascicolo cartaceo; stesse modalità si seguiranno anche per la necessaria trasmissione elettronica degli atti e documenti dei fascicoli personali dei cittadini trasferiti che sono incorsi in una causa di perdita del diritto di voto definitiva o temporanea, se perdurante; i relativi fascicoli cartacei verranno anch'essi custoditi nell'Archivio di deposito del comune di emigrazione per cinque anni, per poi essere assoggettati a procedura di scarto, mentre la documentazione digitale ricevuta dal comune di immigrazione dovrà ovviamente essere conservata in via sostitutiva ai sensi di legge.

Analogamente, il modello 3d elettronico non potrà utilizzarsi per le altre trasmissioni fra comuni in materia di elettorato attivo, come, a titolo puramente esemplificativo, quelle relative alla cancellazione dalle liste aggiunte degli elettori trasferiti in Valle d'Aosta o Trentino-Alto Adige o, per converso, quelle di non iscrizione nelle liste per brevità di residenza o per irreperibilità, o come le comunicazioni di non iscrizione e/o cancellazione per annullamento di pratica anagrafica, ecc...

In ogni caso, va ribadito, ogni trasmissione tra comuni relativa all'elettorato attivo deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del già citato articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 5/12, convertito dalla legge n. 35/12. Anche per tutte le suddette comunicazioni, quindi, si utilizzerà la posta

N



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

elettronica certificata istituzionale, salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.

Quanto alle competenze delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, esse rimangono ovviamente inalterate, dovendosi però tener conto di tali nuove, rilevanti modalità procedurali; potrebbe, ad esempio, richiedersi ai comuni l'invio per posta elettronica sia di alcuni files .xml inviati e ricevuti, sia dei (o di alcuni) fascicoli personali elettronici, al fine di poter procedere agevolmente ad opportune verifiche, anche "a campione", sul corretto aggiornamento delle liste elettorali - specie in sede di revisione straordinaria in occasione di consultazioni elettorali o referendarie - nonché sulla formazione e tenuta del nuovo Archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori.

o o o

Le presenti direttive integrano e modificano, per le parti incompatibili con quanto ora dettato, le istruzioni a suo tempo impartite in materia con la circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Si sensibilizzano le SS.LL. sull'assoluta importanza della puntuale esecuzione delle direttive impartite.

**IL PREFETTO**  
**(di Bari)**